Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 17 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 marzo 1946, n. 296.
Approvazione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione Italo-sammarinese del 31 marzo 1939, stipulata in Roma il 16 luglio 1945 . . . . Pag. 1074

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 297.
Istituzione dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi . . . . Pag. 1074

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 aprile 1946, n. 298.
Proroga dei termini relativi al versamento al Fondo indennità impiegati privati degli accantonamenti prescritti e all'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione per le prestazioni dovute in caso di risoluzione del rapporto d'impiego . . . . Pag. 1075

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 aprile 1946, n. 299.
Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra . . . . Pag. 1076

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 300.
Assunzione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei confronti dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano . . . . Pag. 1077

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 301.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Scandolaro di Foligno (Perugia). Pag. 1077

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 302.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia d'Italia dell'Ordine dei Padri Certosini, con sede in località Farneta del comune di Lucca . . . Pag. 1077

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 303.
Riconoscimento della personalità giuridica della Basilica di San Gennaro, in località Antignano del comune di Napoli . . . . Pag. 1077

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1946.
Regolamento dell'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi . . . . Pag. 1077

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio: Avviso di rettifica . . . . Pag. 1079

Ministero del tesoro:

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Gaetano » di Enna . . . . Pag. 1079

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 1079

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1080

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 114 DEL 17 MAGGIO 1946:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Venezia.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 marzo 1946, n. 296.

Approvazione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione italo-sammarinese del 31 marzo 1939, stipulata in Roma il 16 luglio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato italo-sammarinese del 31 marzo 1939, stipulata in Roma il 16 luglio 1945 per la revisione e l'adeguamento del canone corrisposto alla Repubblica di San Marino in base all'art. 52 della Convenzione medesima.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'Accordo anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 62. — FRASCA

Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino.

Il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino hanno convenuto di modificare l'art. 52 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato firmata a Roma il 31 marzo 1939, già modificato con l'Accordo aggiuntivo alla detta Convenzione firmato a Roma il 12 aprile 1942, come segue:

« In corrispettivo delle rinuncie fatte dal Governo della Repubblica negli articoli 44, primo comma, 45, primo comma e 47, il Governo stesso riceverà dal Governo Italiano otto milioni per il 1943, dodici milioni per il 1944 e quindici milioni di lire annue dal 1945 in poi, in esenzione di qualsiasi imposta o tassa, ivi comprese quelle di bollo e di quietanza ».

Il presente Accordo sarà ratificato. Esso entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche che avrà luogo a Roma al più presto possibile.

In fede di che i Plenipotenziari italiano e sammarinese hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 16 luglio 1945

p. *L'Italia*: DE GASPERI

p. *La Repubblica di San Marino*: GINO GIACOMINI

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
DE GASPERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 297.

Istituzione dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 17 marzo 1895, n. 110, concernente l'istituzione di un Istituto sperimentale e di tirocinio per le coltivazioni dei tabacchi;
Visto il R. decreto 10 dicembre 1931, n. 1820, che attribuisce la personalità giuridica all'Ente nazionale per la protezione del tabacco italiano ed approva il relativo statuto;
Visto il R. decreto 4 luglio 1935, n. 2265, ed il R. decreto 12 gennaio 1942, n. 362, che approvano alcune modifiche allo statuto dell'Ente nazionale per il tabacco;
Visto il R. decreto 25 maggio 1936, n. 1161, che istituisce l'Istituto sperimentale per la tabacchicoltura salentina « Luigi Starace Cilento »;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito con sede in Roma l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi. L'Istituto è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro per le finanze ed equiparato, agli effetti tributari, alle Amministrazioni dello Stato.

L'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto sono regolati dall'annesso statuto approvato con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

L'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi ha lo scopo:

1° — di promuovere studi ed esperimenti interessanti la coltivazione, la lavorazione e l'impiego dei tabacchi, assumendo all'uopo, ove necessario, concessioni dirette;

2° — di eseguire ricerche scientifiche e sperimentali in campo agrario ed industriale intese al progressivo miglioramento della produzione dei tabacchi, sia per le

esigenze delle Manifatture nazionali, sia per l'esportazione;

3° — di istituire corsi teorico-pratici per l'addestramento del personale dei Monopoli e di quello delle aziende produttrici nelle materie attinenti alla coltivazione, cura, manipolazione e impiego dei tabacchi;

4° — di prestare assistenza ai produttori di tabacco ai fini della migliore organizzazione tecnica ed economica delle loro aziende;

5° — di diffondere con pubblicazioni periodiche e monografie gli studi di tabaccologia;

6° — di stabilire relazioni culturali con Istituti similari esteri.

Art. 3.

Alle spese per il funzionamento dell'Istituto si provvede con un contributo annuo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato da determinarsi annualmente, di concerto con il Ministero del tesoro, in base alle necessità risultanti dal bilancio dell'Istituto ed entro la misura massima di L. 800.000; e con contributi a carico delle ditte concessionarie di coltivazioni di tabacco nella misura che sarà stabilita anno per anno, con decreto del Ministero delle finanze e che in nessun caso potrà superare il 5 per mille dell'importo dei tabacchi ceduti al Monopolio od esportati, a decorrere dal raccolto 1944.

Art. 4.

L'Istituto sperimentale per le coltivazioni dei tabacchi « Leonardo Angeloni », dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'Ente nazionale per il tabacco e l'Istituto sperimentale per la tabacchicoltura salentina « Luigi Starace Cilento » sono soppressi.

Le dotazioni di strumenti scientifici e di materiale didattico costituenti il patrimonio mobiliare tenuto in consegna dall'Istituto « Leonardo Angeloni » sono dati in uso all'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi, al quale è altresì devoluto l'intero patrimonio degli altri due Enti soppressi.

Art. 5.

Il personale appartenente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Ente nazionale per il tabacco ed all'Istituto sperimentale per la tabacchicoltura salentina « Luigi Starace Cilento », salvo quanto disposto dai successivi commi, cessa dal servizio dalla data medesima, ed ha diritto al trattamento di licenziamento stabilito dai rispettivi regolamenti dei predetti organismi, o, in mancanza di tali regolamenti, a quello previsto dalla legge sull'impiego privato.

Al funzionamento dell'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi sarà provveduto, temporaneamente, fino alla emanazione del regolamento organico previsto dall'art. 14 dello statuto dell'Istituto medesimo, mediante personale contemplato dal 1° comma che a giudizio del presidente dell'Istituto, sia riconosciuto assolutamente necessario ed idoneo ai servizi.

Tale personale, ferma restando la posizione giuridica ed economica d'impiego da esso rivestita alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli Enti di cui al 1° comma, verrà trattenuto alla dipendenza dell'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi, in via provvisoria e comunque non oltre l'emanazione del predetto regolamento organico, dalla cui data cesserà dal servizio qualora il regolamento stesso non statuisca diversamente.

Il personale trattenuto ai sensi del precedente comma, non acquisisce alcun diritto al collocamento nei ruoli organici da istituire con il suindicato regolamento e, in caso di cessazione dal servizio, ad esso compete il trattamento previsto dal 1° comma del presente articolo.

Il personale appartenente all'Amministrazione dei monopoli di Stato ed addetto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Istituto sperimentale per la coltivazione dei tabacchi « Leonardo Angeloni » cessa dalla destinazione presso l'Istituto medesimo.

Disposizione transitoria.

Art. 6.

Nella prima attuazione del presente decreto, alla nomina del direttore dell'Istituto ed alla determinazione del relativo trattamento sarà provveduto dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del direttore generale dei Monopoli di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 57. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 aprile 1946, n. 298.

Proroga dei termini relativi al versamento al Fondo indennità impiegati privati degli accantonamenti prescritti e all'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione per le prestazioni dovute in caso di risoluzione del rapporto d'impiego.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modifiche, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, concernente la costituzione del Fondo per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto di impiego;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'anno 1946 è prorogato al 31 agosto il termine previsto dall'art. 8 del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modifiche, nella legge 2 otto-

bre 1942, n. 1251, per il versamento al Fondo indennità impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti prescritti dal decreto stesso.

Art. 2.

E' prorogato altresì alla data del 31 agosto 1946 il termine di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, per l'adeguamento dei contratti di assicurazione o di capitalizzazione diretti a garantire alle condizioni richieste dall'art. 4 del decreto-legge predetto, le prestazioni dovute in caso di risoluzione del rapporto di impiego.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esso avrà effetto dal 1° aprile 1946 nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana e, nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 63. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 aprile 1946, n. 299.

Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, numero 154;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A favore degli invalidi di prima categoria forniti di assegni di superinvalidità di cui alla tabella *E* allegata alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, modificata dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, è istituita una indennità mensile di contingenza di lire seimila lorde.

Per gli invalidi di prima categoria forniti di assegno supplementare tale indennità è fissata in lire duemila lorde.

Per gli invalidi forniti di pensione o assegno di guerra non privilegiato nella misura della tabella *D* allegata al decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, l'indennità di contingenza, di cui ai precedenti commi è ridotta di un quarto.

L'importo della indennità di contingenza è suscettibile di aumento o di riduzione in relazione all'aumento o alla riduzione risultante dall'indice base del costo dell'alimentazione.

L'importo della indennità di contingenza sarà aumentato o diminuito dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio ed al 1° luglio di ciascun anno della percentuale di aumento o di riduzione dell'indice base accertato nell'ultimo trimestre dall'Istituto centrale di statistica per i Comuni con oltre 300.000 abitanti relativamente al trimestre ottobre-dicembre 1945, che si considera uguale a 100.

In tale percentuale si trascurano le frazioni di 5.

Art. 2.

La norma contenuta nell'art. 1 — 4° comma — della legge 18 agosto 1940, n. 1196, e successive modificazioni, per quanto riguarda il trattamento economico spettante per fatto di guerra, si applica anche ai casi verificatisi anteriormente al 1° settembre 1939.

Art. 3.

L'integrazione temporanea, prevista dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, è, per quanto riguarda le pensioni o assegni di guerra, elevata alle seguenti misure:

cento per cento sulle prime lire mille mensili lorde o frazioni di esse;

novanta per cento sulle seconde lire mille mensili lorde o frazioni di esse;

settanta per cento sulle terze lire mille mensili lorde o frazioni di esse;

cinquanta per cento sulla rimanente somma.

L'indennità di contingenza di cui al precedente articolo 1 non si computa ai fini della determinazione dell'integrazione temporanea.

Art. 4.

Nei casi di cumulo di pensioni o assegni di guerra con altro trattamento di quiescenza, sul quale spetti l'integrazione temporanea, ai sensi del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e successive modificazioni, è dovuta per intero l'integrazione temporanea stabilita per le pensioni o assegni di guerra dall'articolo precedente.

Per l'applicazione dell'integrazione temporanea sull'altro trattamento di quiescenza dovranno essere tenute presenti le percentuali stabilite nell'art. 1 del citato decreto n. 85 considerando, nell'applicazione delle aliquote stesse, anche l'ammontare della pensione o dell'assegno di guerra, e avendo riguardo alla limitazione sancita dall'art. 13 del suddetto decreto n. 85.

Art. 5.

I maggiori benefici, derivanti dal presente decreto, sono dovuti a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° novembre 1945.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

Per i pensionati residenti nelle provincie di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, ha effetto a decorrere dal 1° maggio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi — Corbino

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 64. — Frasca

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 300.

Assunzione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei confronti dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, numero 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi — Togliatti — Corbino

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 58. — Frasca

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 301.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Scandolaro di Foligno (Perugia).

N. 301. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Scandolaro di Foligno (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 302.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia d'Italia dell'Ordine dei Padri Certosini, con sede in località Farneta del comune di Lucca.

N. 302. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia d'Italia dell'Ordine dei Padri Certosini, con sede in località Farneta del comune di Lucca.

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 303.

Riconoscimento della personalità giuridica della Basilica di San Gennaro, in località Antignano del comune di Napoli.

N. 303. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Basilica di San Gennaro, in località Antignano del comune di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1946

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1946.

Regolamento dell'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi, istituito con il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, è regolato dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dalle attività di cui all'art. 4 del decreto istitutivo nonchè dagli altri beni che per acquisti, lasciti o donazioni pervengano in possesso dell'Istituto.

Art. 3.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) dall'annuo contributo a carico dell'Amministrazione dei monopoli e dai contributi a carico delle ditte concessionarie di coltivazione di tabacco previsti dall'art. 3 del decreto istitutivo. I contributi delle ditte concessionarie vengono trattenuti dal Monopolio all'atto del pagamento dell'importo dei tabacchi e versati all'Istituto o corrisposti direttamente dai concessionari all'Istituto per i tabacchi esportati;

b) da eventuali proventi delle attività dell'Istituto e da eventuali sovvenzioni volontarie di enti e di privati.

Art. 4.

La riscossione delle entrate e l'erogazione delle spese sono effettuate in base ad ordinativi d'incasso e a mandati di pagamento firmati all'atto dell'emissione dal presidente dell'Istituto.

Il servizio di cassa è affidato a un istituto bancario di diritto pubblico.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

1) il presidente;
2) il Consiglio direttivo;
3) il direttore;
4) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Il presidente del Consiglio direttivo ha la legale rappresentanza dell'Istituto ed esercita tutte le funzioni del Consiglio direttivo in caso di urgenza, riferendone al Consiglio medesimo nella prima adunanza successiva. Sovraintende al funzionamento dell'Istituto ed esercita tutte le funzioni a lui demandate dal presente statuto e dal Consiglio direttivo.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo è nominato dal Ministro per le finanze ed è composto:

a) del direttore generale dei Monopoli, presidente;

b) del ragioniere generale dello Stato o di un suo delegato;

c) del direttore dell'Istituto;

d) di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, designato dal Ministro;

e) di un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, designato dal Ministro;

f) di due funzionari del Monopolio, designati dal direttore generale dei Monopoli;

g) di due rappresentanti dei produttori di tabacco designati dalle rispettive Associazioni di categoria.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'Istituto scelto dal Consiglio.

I consiglieri di cui alle lettere d) e seguenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I consiglieri nominati in sostituzione di altri cessati dalla carica prima della scadenza del triennio, durano in carica per il residuo periodo di tempo in cui sarebbero durati i consiglieri da essi sostituiti.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno un vice presidente che sostituisce a tutti gli effetti il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 8.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto ha le seguenti attribuzioni:

1) determina i programmi di attività dell'Istituto e stabilisce le direttive per il loro svolgimento;

2) delibera il regolamento del personale di cui al successivo art. 14 e le eventuali sue modificazioni;

3) provvede all'organizzazione interna dell'Istituto e all'andamento dei vari servizi;

4) delibera, previa intesa con il Ministero del tesoro, sulla istituzione di sezioni staccate dell'Istituto e di campi sperimentali;

5) delibera sui bilanci di previsione, sulle eventuali variazioni di essi e sui conti consuntivi e provvede alla gestione amministrativa dell'Istituto;

6) nomina e licenzia il personale secondo le norme del regolamento di cui al successivo art. 14;

7) istituisce i corsi di addestramento e ne disciplina il funzionamento secondo le norme del regolamento di cui al successivo art. 14;

8) delibera sulle spese di qualsiasi natura per somme eccedenti le L. 50.000;

9 delibera sull'acquisto, alienazione e permuta di beni immobili, sulle accettazioni di donazioni e legati e sulle azioni giudiziarie e transazioni per valori superiori alle L. 50.000.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo è convocato, di regola, una volta al mese e quando il presidente lo ritenga opportuno o gliene facciano richiesta almeno tre consiglieri o il Collegio dei revisori dei conti.

Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide se intervengano almeno cinque consiglieri oltre il presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio nella seduta successiva.

Art. 10.

Il direttore dell'Istituto è responsabile del buon andamento dell'Istituto stesso e ne disciplina l'attività d'intesa con il presidente ed in esecuzione dei deliberati del Consiglio direttivo. Ordina le spese di ogni natura per somme non superiori alle L. 50.000, provvede all'amministrazione dell'Istituto ed esercita le funzioni di capo del personale.

Art. 11.

Con deliberazione del Consiglio direttivo, uno dei capi servizio dell'Istituto può essere incaricato di coadiuvare il direttore in ogni sua attribuzione e sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 12.

Un Collegio di revisori dei conti esercita la vigilanza sulla gestione dell'Istituto, ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

Il Collegio è nominato dal Ministro per le finanze ed è composto di tre revisori effettivi e due supplenti. Il Ministro per il tesoro designa un revisore effettivo, con funzioni di presidente del Collegio, ed un supplente;

l'Amministrazione dei monopoli designa un revisore effettivo ed un supplente; le Associazioni dei produttori di tabacco designano un revisore effettivo.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 13.

L'esercizio finanziario dell'Istituto comincia col 1° luglio di ogni anno e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno è sottoposto all'approvazione del Consiglio il bilancio preventivo della gestione dell'esercizio successivo.

Le spese dell'Istituto devono essere contenute negli stanziamenti approvati nei corrispondenti capitoli del bilancio; qualsiasi eventuale variazione negli stanziamenti stessi deve essere preventivamente approvata dal Consiglio direttivo e dal Ministro per le finanze.

Entro il mese di agosto di ciascun anno il presidente presenta alla approvazione del Consiglio direttivo il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, entro un mese dalla loro approvazione da parte del Consiglio direttivo, devono essere assoggettati all'approvazione del Ministro per le finanze e del Ministro per il tesoro.

Art. 14.

Le norme di assunzione e di stato giuridico, la dotazione organica ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di previdenza del personale proprio dell'Istituto, compreso il direttore, nonchè le norme per il conferimento a persone estranee di particolari incarichi di carattere tecnico e quelle concernenti il funzionamento dei corsi di addestramento, devono essere stabilite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, mediante apposito regolamento da assoggettare all'approvazione del Ministro per le finanze e del Ministro per il tesoro.

Art. 15.

Presso l'Istituto possono essere distaccati, nella posizione di comando, funzionari, impiegati ed operai dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

I limiti numerici e di grado del personale comandato presso l'Istituto ai sensi del precedente comma, devono essere fissati dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio direttivo dell'Istituto.

L'Istituto deve rimborsare all'Amministrazione dei monopoli l'importo lordo del trattamento economico del personale comandato, e versare all'Amministrazione stessa il 10 per cento degli stipendi ed eventuali assegni pensionabili, a titolo di contributo per il futuro trattamento di quiescenza.

Roma, addì 26 marzo 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(1340)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel testo del provvedimento prezzi n. 51 del 1° aprile 1946, riguardante i prezzi dei pneumatici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile u. s., alla pagina n. 851 « pneumatici per biciclette » sotto la categoria superflex è stato omesso il seguente rigo:

Dimensioni	Tipo	Coperture	Camere senza valvola
$26 \times 1\frac{1}{2} \times 1\frac{3}{4}$	Ul. legg.	891	173

(1342)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Gaetano » di Enna

Il giorno 26 marzo del 1946, nella riunione tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Gaetano » di Enna, l'ing. Mario Perna è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(1323)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 65.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11121/23 — Data: 30 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Lo Russo Urbinio fu Erminio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7583 — Data: 20 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova — Intestazione: Finesso Natale di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22992 — Data: 30 novembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: De Santis Giuseppe fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 284 — Data: 17 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Teramo — Intestazione: Di Donato Costantino fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3043 — Data: 4 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Lungarotti Mario fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3044 — Data: 4 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Lungarotti Mario fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3045 — Data: 4 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Lungarotti Mario fu Gio-

vanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3048 — Data: 29 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Cherubini Giulio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3713 — Data: 16 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Cottone Francesco di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 5 — Rendita: L. 165.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38719 — Data: 21 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Ponzo Carlo di Giovenale — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 — Data: 6 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Porta Armando fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 26 — Rendita: L. 9650.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 29 dicembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: La Licata Diego fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 7 — Rendita: L. 14.825.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 55 Mod. A — Data: 23 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ragusa — Intestazione: Cabibbo Carmelo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 980.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data: 13 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Bracci Ester fu Enrico ved. de Turris — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 119.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 208/28739 — Data: 4 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Erculiani rag. Antonio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 129,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 20 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: La Porta Rocco fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 213,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 26 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lucca — Intestazione: Giani Gaetano fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 338 Mod. A — Data: 23 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bergamo — Intestazione: Marconi Giovanni Battista — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 %, nominativi 1 — Rendita: L. 77.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 31 — Data: 18 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Averna Ettore fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 %, nominativi 1 — Rendita: L. 1687.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 89 — Data: 30 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Frosinone — Intestazione: Falconio Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 %, nominativi 1 — Rendita: L. 1095,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 — Data: 13 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Toro Giuseppe fu Filomeno — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 — Data: 31 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Caiati Letizia fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50% (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 55 — Data: 25 agosto 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Hermance Boyer fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 3 — Capitale: L. 36.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 — Data: 22 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trieste — Intestazione: Cattaneo Donato fu Francesco o Franco — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 2 — Capitale L. 10.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 — Data: 27 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Ottolenghi Arturo Benvenuto — Titoli del Debito pubblico: Obbligazioni delle Venezie 3,50 %, nominativi 23 — Capitale: L. 681.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 184 — Data: 14 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Giordanelli Giuseppe fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: P. N. 4,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 1.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3353 — Data: 8 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Bellandi Postella fu Anselmo vedova Massari — Titoli del Debito pubblico: B. T. 1950-I, al portatore 6 — Capitale: L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2020 — Data: 23 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Capitano Camillo di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 %, nominativi 2 — Capitale: L. 108.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 17 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1298)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 maggio 1946 - N. 108

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,90
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75 —
Id. 5 % 1935	99,50
Redimibile 3,50 % 1934	85,70
Id. 5 % 1936	98,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,625
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,65
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,85

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.